



Regione Siciliana
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. RODOLICO – SAN MARCO"
CATANIA

L'anno **duemilaventicinque** (2025), il **giorno** _____ () del mese di **ottobre**, presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico- San Marco di Catania - via Santa Sofia 78 C.A.P 95123 Catania (CT) viene sottoscritto, senza l'assistenza di testimoni, per avervi le parti tra di loro espressamente rinunciato, giusta la facoltà concessa dall'art.48 della vigente legge notarile, il presente contratto tra i Signori:

- 1) Dott. Gaetano Sirna, nato a Cesarò (ME) il 28/08/1953, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico-San Marco" di Catania nominato con D.P. n°613 del 29/10/2020, in esecuzione della deliberazione n. 2389, in data 17/10/2025, già esecutiva (di seguito, per brevità, "**Concedente**");
- 2) Francesco Cantarella, nato a Catania il 10/07/1965 - codice fiscale CNTFNC65L10C351V -, nella sua qualità di Procuratore Speciale della società SIRAM S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in Milano, via Anna Maria Mozzoni n. 12 - c.f./partita iva 08786190150, e-mail ufficio-gare.it-siram@veolia.com, PEC ufficiogare@pec.siram.it come risulta da copia conforme della procura allegata al presente atto N.5482/T di Rer. Notaio Dott. Giovanni Vitolo del Collegio Notarile di Napoli, regis. A Milano il 14/02/2022 (di seguito, per brevità, "**Concessionario**")

I comparenti (di seguito, per brevità, definite congiuntamente anche le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- In data 31/05/2023, la società SIRAM SpA ha presentato la **"Proposta di Partenariato Pubblico Privato per l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione di opere di efficientamento energetico e servizi manutentivi connessi e della fornitura di energia elettrica, termica e frigorifera presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Rodolico-San Marco" di Catania"** (di seguito, per brevità, "**Concessione**"), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 193, comma 1 del D.Lgs.31 Marzo 2023, n. 36, recante il **"Codice dei contratti pubblici"** (di seguito, per brevità, il "**Codice**").

- Con delibera n. 1623 del 08/07/2024, all'esito dell'istruttoria sulla Proposta di cui al precedente punto 1, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico " G. Rodolico-San Marco" di Catania, ha dichiarato la fattibilità dell'operazione di finanza di progetto ed ha inserito il progetto negli strumenti di programmazione (Piano Triennale OO.PP adottato con delibera n. 1966 del 03/09/2024) in conformità alla normativa vigente di cui all'art. 193 comma 2 (oggi comma 6) del Codice, assegnando il codice CUI L04721290874202400010 CUP I62C24000060005.

- Con delibera n. 1133 del 13/05/2025 è stato approvato il relativo progetto ed autorizzata indizione gara ai sensi ed effetti dell'art.193, comma 8, del Codice.

- In data 22/05/2025, è stata pubblicata la gara di cui al CIG B6FB5A2504 CUP I61B25000080007 (di seguito, per brevità, "**la Gara**") alla quale è stato invitato anche il Promotore, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 174, comma 3 e 185 del Codice.

- All'esito dell'esperimento di tutte le formalità richieste dal Codice per l'affidamento della Concessione, con delibera n. 2389 del 17/10/2025, è stata selezionata quale aggiudicataria la società SIRAM SpA (già definita "Concessionario").

- Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 177, comma 5 del Codice, il Concessionario ha presentato un piano economico-finanziario, (di seguito, per brevità, "PEF"), nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario della Concessione, per un periodo di anni 15 (quindici). I presupposti e le condizioni di base, che determinano l'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione, sono i seguenti:

- a) che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara, per quanto attiene all'impianto trigenerazione esistente (comprensivo di tutti gli impianti ausiliari), nonché all'impianto fotovoltaico di nuova realizzazione da parte del Concessionario, e le rispettive caratteristiche specifiche (quali potenza, consistenza, numerosità e livelli di produzione), il tutto come meglio definiti nel Progetto di Fattibilità, nel Progetto di gestione e nell'offerta tecnica del Concessionario, comprese le migliorie offerte in sede di gara (di seguito, per brevità, congiuntamente "Impianti"). Ogni variazione del perimetro della Concessione, come appena descritto, sarà motivo di revisione del PEF, da attuare mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio;
- b) che la quantità e la qualità dei lavori di ripristino funzionale, efficientamento energetico e realizzazione degli Impianti siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: lavori per un importo complessivamente pari a € 7.204.428,00 (euro settemilioniduecentoquattromilaquattrocentoventotto) oltre IVA, di cui € 521.023,00 (euro cinquecentoventunomilaventitre) di spese tecniche, € 131.047,00 (euro centotrentunomilaquarantasette) di oneri per la sicurezza, nella specifica composizione qualitativa e secondo il Cronoprogramma descritti nel Progetto di Fattibilità e nell'offerta tecnica del Concessionario;
- c) che la quantità e la qualità dei servizi da erogare sugli Impianti siano quelle offerte in gara dal Concessionario e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Progetto di Gestione, nella specifica composizione qualitativa e secondo il Cronoprogramma descritti nell'offerta tecnica del Concessionario;
- d) che il Canone sia rivalutato mensilmente, secondo quanto previsto al successivo Art.18;
- e) che la prima rivalutazione del Canone venga effettuata 30 giorni prima dell'avvio della "fase di gestione", per tener conto del tempo trascorso dalla data a cui fanno riferimento i prezzi base utilizzati per l'elaborazione del PEF posto a base di gara, e venga determinata secondo quanto previsto al successivo Art. 18 - Il valore aggiornato sarà utilizzato per la definizione degli acconti periodici fino al raggiungimento del primo conguaglio, al termine del primo anno della fase di gestione;
- f) che il Canone sia regolarmente pagato dal Concedente al Concessionario;
- g) che i ricavi da TEE, per la quota di competenza del Concessionario pari al 50% del totale dei TEE conseguibili per gli Interventi, siano regolarmente incassati dal Concessionario stesso.

- Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove: a) per convenienza economica, s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della Concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore privato; b) per sostenibilità finanziaria, s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.

- Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione è espresso dal seguente Indicatore di Equilibrio, ai quali ritornare in caso di riequilibrio del PEF:

- a) TIR Progetto (*post tax*) pari a 5,73%;

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito, per brevità, "Convenzione")

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – Premesse, allegati e definizioni

1. Le premesse e gli allegati sottoscritti dalle Parti costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Il Concessionario e il Concedente si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice identificativo di gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla Concessione, concordemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 24/2004, dalla Legge n. 136/2010 e dal successivo Art.19.

3. I seguenti termini, ove scritti con iniziale maiuscola, avranno il medesimo significato come di seguito indicato:

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo disgiuntamente a:

a) in caso di Riequilibrio Economico Finanziario a favore del Concedente, disgiuntamente anche ad una soltanto delle seguenti variazioni:

- con riferimento al parametro *TIR Progetto*: variazione di almeno 15 bps (quindici punti base) rispetto al valore rilevato nel "Caso Base" corrente alla data dell'evento o circostanza;

b) in caso di Riequilibrio Economico Finanziario a favore del Concessionario, disgiuntamente anche ad una soltanto delle seguenti variazioni:

- con riferimento al parametro *TIR Progetto*: variazione di almeno 20 bps (venti punti base) rispetto al valore rilevato nel "Caso Base" corrente alla data dell'evento o circostanza;

Autorizzazioni indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione degli Interventi e all'erogazione dei Servizi, qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile.

Canone indica il canone riconosciuto dal Concedente al Concessionario, determinato secondo le modalità di cui all'art. 18 della Convenzione.

Caso Base indica il Piano Economico-Finanziario allegato alla presente Convenzione.
Codice indica il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici", (di seguito, per brevità, "Codice").

Codice identificativo di gara o CIG indica il codice alfanumerico di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Collaudo indica il collaudo degli Interventi realizzati sull'Ospedale e sugli Impianti, che verrà effettuato dal collaudatore al completamento degli Interventi e se necessario anche in corso d'opera, come previsto dal Cronoprogramma e dai Progetti Esecutivi.

Collaudo della Concessione indica il collaudo svolto in contraddittorio tra le Parti, rivolto ad accertare le condizioni di funzionalità degli Impianti, quali previste nel Progetto di Gestione e tenendo conto del normale deterioramento derivante dall'uso, che deve essere effettuato nel corso dell'ultimo anno di durata della Concessione.

Concedente indica l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Rodolico-San Marco" di Catania.

Concessionario indica l'aggiudicatario della Concessione SIRAM SpA con sede legale in Milano, via A.M.Mozzoni n. 12, C.F./P.I. 08786190150.

Concessione indica il rapporto tra il Concedente e il Concessionario, come regolato dalla Convenzione.

Convenzione indica il contratto che regola il rapporto di Concessione, inclusivo di tutti gli allegati.

Coordinatore per la Sicurezza indica il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e i diversi soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Cronoprogramma indica, relativamente alla Fase di progettazione e di realizzazione degli Interventi, il programma cronologico di avanzamento della progettazione e degli Interventi, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutte le Autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli Interventi e

all'erogazione dei Servizi, Allegato [4] alla Convenzione, come di volta in volta modificato e aggiornato e indica altresì, relativamente alla Fase di Gestione, il programma cronologico delle attività di erogazione dei servizi sugli Impianti, come descritto nel Progetto di Gestione.

Direttore dei Lavori indica il soggetto incaricato dal Concedente delle attività di Direzione dei Lavori, per l'esecuzione degli Interventi a regola d'arte e in conformità ai Progetti di fattibilità tecnica ed economica ed Esecutivi alla Convenzione.

Direzione dei Lavori indica l'ufficio nominato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione degli Interventi, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste nella Convenzione.

Direttore dell'Esecuzione indica il soggetto, che può essere una figura diversa dal Responsabile Unico del Progetto, preposto al controllo sulla regolare esecuzione della Convenzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei Documenti Contrattuali.

Documentazione Progettuale indica il Progetto di Fattibilità ed i Progetti Esecutivi.

Documenti Contrattuali indica i documenti allegati alla Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Equilibrio Economico-Finanziario indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia della Convenzione e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento; l'equilibrio economico e finanziario è determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico e Finanziario e del Caso Base.

Fase di realizzazione degli Interventi indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario compresi tra la data di approvazione dei Progetti Esecutivi e i relativi Collaudi.

Fase di progettazione indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concedente e del Concessionario relative all'elaborazione dei Progetti Esecutivi e all'approvazione dei Progetti Esecutivi per la realizzazione degli Interventi, compresi tra la data di avvio della Concessione e la data di approvazione da parte del Concedente dei Progetti Esecutivi.

Fase di Gestione indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario compresi tra la fine della Fase di realizzazione degli Interventi prevista da Cronoprogramma, come eventualmente aggiornato, e la scadenza o la perdita di efficacia della Concessione.

Fornitura di beni indica l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi di componenti, prodotti e materiali occorrenti all'erogazione dei servizi sugli Impianti e all'Ospedale, per adempiere alle condizioni contrattuali.

Forza Maggiore indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione.

A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

- a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario ovvero l'affidatario di lavori o di servizi oggetto della Convenzione;
- b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- e) epidemie e contagi;
- f) tutti gli eventi conseguenti a guerre ed epidemie;
- g) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o di servizi oggetto della Convenzione;
- h) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o a servizi necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto di Concessione;
- i) ritrovamento di reperti archeologici;
- j) atti o fatti posti in essere da qualsiasi terzo, ivi comprese altre Pubbliche Amministrazioni per fatti non riconducibili al Concedente o al Concessionario.

Impianti indica congiuntamente la consistenza, la quantità, la specifica funzione e la potenza degli impianti di trigenerazione esistente presso il Concedente, nonché la consistenza, la quantità, la specifica funzione e la potenza dell'impianto fotovoltaico facente parte degli Interventi di nuova realizzazione da parte del Concessionario, compresi tutti i relativi sistemi ausiliari, come meglio descritti nel Progetto di Fattibilità e nel Progetto di Gestione.

Indicatori di Equilibrio indica il parametro assunto come indicatore al quale tornare in caso di riequilibrio del piano economico e finanziario, come identificato nelle premesse della presente convenzione.

Interventi indica i lavori di realizzazione degli interventi di ripristino funzionale, efficientamento energetico e di realizzazione degli Impianti, come meglio descritti nel Progetto di Fattibilità e nell'offerta tecnica del Concessionario.

Matrice dei Rischi indica la rappresentazione dell'analisi e dell'allocazione dei rischi allegata alla Convenzione.

Ospedale indica la quantità, le dimensioni (superfici e volumi, compresa la ripartizione tra riscaldata e condizionata), la destinazione d'uso e le ore di utilizzo degli immobili di proprietà e/o in uso del Concedente collegati agli Impianti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Rodolico-San Marco" di Catania, come meglio descritti nel Progetto di Gestione e nei documenti di gara.

Piano Economico Finanziario o PEF indica l'elaborato contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico e Finanziario della Concessione, asseverato da BPER Banca SpA, allegato alla Convenzione sub [6], che comprende la relativa relazione illustrativa nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni.

Progetti Esecutivi indica i progetti redatti dal Concessionario ai sensi dell'art. 41 del Codice e ai sensi della Convenzione, come eventualmente di volta in volta modificati e aggiornati.

Progetto di Fattibilità indica lo studio contenente le specifiche del progetto presentato dal Promotore, valutato fattibile e posto a base di gara, Allegato [3] alla Convenzione come successivamente migliorato dall'aggiudicatario della gara.

Progetto di Gestione indica l'Allegato [5] alla Convenzione e rappresenta il documento "3.1-Progetto di gestione" che contiene, oltre alle specifiche tecniche dei Servizi, le caratteristiche tecniche dei materiali proposti ed i piani di manutenzione. Tale documento è da intendersi integrato con le migliorie offerte dal Concessionario in sede di gara.

Promotore indica SIRAM SpA, che ha presentato la Proposta valutata fattibile.

Proposta indica la proposta presentata dal Promotore e valutata fattibile ai sensi dell'art. 193 comma 1 del Codice.

Responsabile Unico del Progetto (RUP) indica il responsabile unico del progetto (RUP), nominato dal Concedente, al quale è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice.

Responsabile della Gestione indica il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che può essere una figura diversa dal Responsabile Unico del Progetto, preposto al controllo sulla regolare esecuzione della Convenzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei Documenti Contrattuali.

Responsabile della Concessione indica il rappresentante del Concessionario, che sarà responsabile nei confronti del Concedente nel rispetto degli standard qualitativi dei Servizi.

Servizi indica tutte le attività dettagliatamente descritte nel Progetto di Gestione, integrato con quanto offerto dal Concessionario in sede di gara.

Società di scopo indica la società in forma di società per azioni, a responsabilità limitata o anche consortile che il Concessionario costituisce, secondo quanto stabilito dal bando di gara, ai sensi dell'art. 194 del Codice.

TEE indica i Titoli di Efficientamento Energetico, ai sensi del D.M. 11/01/2017 e s.m.i.) e del D.M. 05/09/2011 (e s.m.i.), riconosciuti per la realizzazione degli Interventi, nonché eventualmente riconosciuti durante l'intera durata contrattuale a seguito delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutti gli Impianti oggetto della Convenzione, che qualora ottenuti saranno ripartiti al 50 % tra Concedente e Concessionario.

Terzo Responsabile indica il soggetto al quale è delegata la responsabilità della conduzione degli impianti termici (centrali, rete) e delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le prescrizioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature

ovvero secondo le norme UNI e CEI per quanto di competenza: il tutto in conformità al D.P.R. n. 412/1993 e al D.P.R. 74/2013.

TIR Progetto indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto, considerando anche gli oneri fiscali ed escludendo i flussi generati dall'indebitamento (TIR Progetto Post Tax), indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Caso Base.

Variante/i indica la/e Variante/i al Progetto Esecutivo e/o in corso d'opera e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Concedente e/o dal Concessionario, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione.

Verbale di Presa in Consegna indica il documento che attesta la consegna degli Impianti al Concessionario.

ART. 2 – Norme Applicabili

Alla Concessione si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme dettate dal Codice in materia di partenariato pubblico privato, come previsto espressamente dall'articolo 176, comma 2 del Codice.

Alla Concessione si applicano le norme sugli impianti e sull'erogazione dei servizi al specificamente richiamate nel Progetto di Gestione.

ART. 3 – Condizioni generali

Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.

Il Concessionario, in particolare, dichiara e garantisce che:

- a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
- b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) è in possesso, al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, di tutte le Autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
- d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione.

Alla data di stipula della Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento e/o la sospensione dell'aggiudicazione della Concessione è stato notificato al Concedente.

Non è ammessa la cessione della Convenzione.

ART. 4 – Oggetto

Il Contratto ha per oggetto:

- (i)* l'affidamento del servizio di fornitura di energia termica, elettrica e frigorifera prodotta dall'impianto di trigenerazione esistente e dall'impianto fotovoltaico di nuova realizzazione; il tutto secondo quanto indicato nel Progetto di gestione e nell'offerta tecnica del Concessionario (di seguito congiuntamente, per brevità, "Servizi"),
- (ii)* la progettazione e realizzazione delle attività di ripristino funzionale, efficientamento energetico e realizzazione degli Impianti (di seguito, per brevità, "Interventi"), tramite lo strumento della Concessione mediante finanza di progetto di cui al Titolo IV del Codice

Il Contratto è finalizzato, a seguito della realizzazione degli Interventi, alla produzione da parte del Concessionario di un quantitativo di energia elettrica da fonte rinnovabile tramite l'impianto fotovoltaico di nuova realizzazione pari ad almeno il **75%** dell'energia producibile annualmente che il Concessionario stesso deve garantire e rendere disponibile al Concedente, nel rispetto dei parametri microclimatici nonché dei livelli di utilizzo dell'Ospedale e della potenza installata, secondo le modalità definite nel documento “4.2 - Indicatori di Performance”.

L'entità del quantitativo realmente prodotto dall'impianto fotovoltaico, durante l'intera durata contrattuale, verrà misurata a partire dall'anno successivo il termine degli Interventi tramite appositi contatori da installare e manutenere a cura e onere del Concessionario, secondo quanto previsto nel documento “4.2 - Indicatori di Performance”. L'entità del quantitativo effettivamente prodotto dovrà risultare sempre uguale o superiore al valore garantito. In caso di mancato raggiungimento del quantitativo garantito il Concessionario subirà una decurtazione automatica del Canone secondo le modalità disciplinate nel documento “4.2 - Indicatori di Performance”. Le parti si danno reciprocamente atto che il valore minimo potrà essere garantito solo a seguito della realizzazione degli Interventi e, di conseguenza, la clausola di cui al presente comma potrà essere applicata solo dall'anno successivo alla messa in funzione dell'impianto fotovoltaico di nuova realizzazione.

I Servizi dovranno essere prestati dal Concessionario relativamente agli Impianti meglio descritti al punto 6, lettere a) delle premesse, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti.

I Servizi sono puntualmente descritti nel Progetto di Gestione, integrato con le migliori offerte dal Concessionario in fase di gara, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti.

Il Concessionario si obbliga a eseguire la progettazione e la realizzazione degli Interventi ovvero la progettazione e la realizzazione di quei lavori descritti nell'offerta tecnica del Concessionario nel rispetto del Cronoprogramma.

Il Concessionario si obbliga a eseguire le attività di manutenzione degli Impianti, nella quantità e nella qualità descritte nel Progetto di Gestione e nell'offerta tecnica del Concessionario e nel rispetto del Cronoprogramma ivi previsto.

Tutta la documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la sua validità, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce esplicitamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della Convenzione.

Il valore della Concessione è complessivamente pari a € 65.516.853,00 (euro sessantacinquemilonicinquecentosedicimilaottocentocinquantatre) oltre IVA (tenendo conto dell'inflazione presunta). Il valore dell'investimento è pari a € 7.204.428,00 (euro settemilioniduecentoquattromilaquattrocentoventotto) oltre IVA, dei quali, per gli Interventi, comprensivi degli oneri per la sicurezza, € 6.683.405,00 (euro seimilioneicentoottantatremilaquattrocentocinque) oltre IVA, per le spese di progettazione € 323.115,00 (euro trecentoventitremilacentoquindici) oltre IVA e per la Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Collaudo € 197.908,00 (euro centonovantasettemila novcentoottanta) oltre IVA.

Questa ultima somma (€ 197.908,00), unitamente al costo della verifica del progetto esecutivo, come previsto nell'elaborato 2.32 “Quadro economico di progetto” pari a € 62.858,87 oltre IVA 22% e oneri, sarà riconosciuta al Concedente che nominerà e retribuirà tutte le figure necessarie.

L'importo degli Interventi, che risulterà dal quadro economico del Progetto Esecutivo approvato dal Concedente, e ogni altro onere connesso, come risultante dal PEF, è da intendersi fisso e invariabile.

Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i procedimenti e ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.

Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

La prestazione dei Servizi, che verrà effettuata dal Concessionario, consiste nelle attività puntualemente descritte nel Progetto di Gestione. A mero titolo esemplificativo, il citato documento, prevede che il Concessionario debba:

- a. progettare e realizzare gli Interventi, secondo il Cronoprogramma facente parte del Progetto di Fatti-bilità, come aggiornato nell'offerta tecnica del Concessionario;
- b. eseguire tutti i servizi tecnici che si renderanno necessari per la realizzazione degli Interventi;
- c. porre in essere l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento, in nome e per conto del Concedente, di ogni misura incentivante - ad eccezione dei TEE riconosciuti a fronte degli Interventi di competenza del Concessionario, che, ove ottenuti, saranno ripartiti nella misura del 50% al Concessionario e per il restante 50% al Concedente - e/o dei finanziamenti pubblici, che, se cumulabili con i TEE di cui alla Premessa 5, dovessero rendersi disponibili per la riqualificazione degli Impianti, allo scopo di far incassare ad esso Concedente i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento al Concessionario di tutti costi che verranno sostenuti per l'esperimento delle relative pratiche;
- d. effettuare la programmazione delle attività di gestione dei Servizi, tenendo in considerazione la specifica destinazione d'uso degli Impianti, coordinandosi con gli enti responsabili delle attività correlate al loro funzionamento;
- e. eseguire, nel corso dell'intera durata della Concessione, a proprie cura e spese, tutte le attività di gestione dettagliatamente descritta nello stesso Progetto di Gestione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la qualità dei Servizi dipenderà anche dalla qualità del monitoraggio dello stato degli Impianti e dalla progettazione degli eventuali maggiori e/o diversi interventi da eseguire per eliminare eventuali difetti, ai fini dell'ottimizzazione dello stato degli Impianti. In particolare:

- a. il monitoraggio *ante operam* consisterà nell'effettuazione di rilievi dello stato degli Impianti, allo scopo di progettare puntualemente gli Interventi ad essi relativi;
- b. il monitoraggio in corso d'opera consisterà nella verifica dell'adeguatezza funzionale degli Interventi rispetto agli obiettivi di riqualificazione degli Impianti;
- c. il monitoraggio *post operam* consisterà nel censimento degli Interventi eseguiti, fino alla scadenza del termine di durata della Concessione. I risultati di tale attività di monitoraggio verranno raccolti ed elaborati per essere fatti oggetto dei rendiconti sull'andamento della gestione di cui al successivo Art. 6.2, lettera e), da presentare annualmente al Concedente, e di un rendiconto finale che, al termine della durata della Concessione, verrà consegnato al Concedente, quale rapporto storico sull'efficacia dei Servizi e degli Interventi. Il monitoraggio sul raggiungimento dei livelli prestazionali degli Impianti in termini di energia elettrica prodotta dagli stessi, a seguito degli Interventi, avverrà ai sensi del successivo art. 17.

Nel corso dell'ultimo anno di Concessione, le Parti provvederanno, mediante apposito collaudo (di seguito, per brevità, "Collaudo della Concessione"), ad accertare i lavori di manutenzione eventualmente da effettuare a cura del Concessionario al fine di riconsegnare gli Impianti nelle condizioni di funzionalità previste nel Progetto di Gestione.

ART. 5 – Durata della Concessione

La Concessione ha una durata complessiva di anni 15 (quindici), a decorrere dalla data di presa in carico degli Impianti, risultante dal Verbale di Presa in Consegnna, suddivisa nelle seguenti fasi:

- a. Fase di progettazione e Fase di realizzazione degli Interventi, della durata complessiva di anni 1 (uno);
- b. Fase di Gestione della durata di anni 14 (quattordici).

ART. 5 bis – Società di scopo

Il Concessionario costituirà, secondo quanto previsto dal bando di gara, una Società di scopo ai sensi dell'art. 194 del Codice. In tal caso:

- a. il Concessionario sarà una società validamente costituita come Società di scopo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 194 del Codice, e avrà un capitale sociale, in ossequio alle previsioni del

- bando di gara, pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00) interamente sottoscritto, e versato nella misura del 100% (cento per cento);
- b. la partecipazione al capitale sociale della Società di scopo sarà così suddivisa tra i soci: SIRAM SpA, 100% (cento per cento)

Il Concessionario s'impegna altresì a:

- a. comunicare tempestivamente al Concedente ogni variazione della composizione sociale della Società di scopo risultante dal libro dei soci;
- b. conservare i requisiti di ordine generale e di ordine speciale (di carattere tecnico, economico e finanziario) posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- c. comunicare al Concedente, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o la perdita, da parte di uno o più soci, dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale (di carattere tecnico, economico e finanziario) posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione, il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti di ordine speciale non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnatogli dal Concedente.

ART. 5 ter – Mutamento della compagine sociale della Società di scopo

La cessione delle partecipazioni al capitale sociale della Società di scopo, ai sensi dell'articolo 194, comma 3 del Codice, è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di scopo sino alla data di emissione del certificato di collaudo degli Interventi. Si applica quanto previsto e disciplinato dall'art. 68 del Codice (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici);
- b) nei casi di sostituzione di cui all'articolo 189 comma 1, lettera d), numero 2, il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli del socio uscente e deve essere individuato dal Concessionario entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente rivolta alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 20 (venti) giorni. È facoltà del Concedente, entro il predetto termine, negare l'autorizzazione, indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive dell'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione s'intende accettata e diviene pertanto efficace;
- c) ai sensi dell'art. 194 comma 3 del Codice, le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di scopo in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente.

La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a) che precede, previa autorizzazione del Concedente, da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b) che precede, sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale del socio subentrante.

Ogni operazione societaria straordinaria, che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale, è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione della legge e della Concessione, anche con riferimento alla qualificazione del Concessionario necessaria in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.

Nelle ipotesi di cessione di partecipazioni della Società di progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste specificamente dal Codice Civile per il tipo di società all'uopo costituita.

ART. 5 quater – Responsabilità solidale dei soci

In caso di costituzione della Società di scopo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 194, comma 3 del Codice, i soci restano solidalmente responsabili con la stessa nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del contributo in conto investimenti percepito in corso d'opera, qualora effettivamente previsto, salvo che la Società di scopo, o i soci per conto della Società di scopo, forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escusione, per la restituzione del contributo percepito. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di Collaudo degli Interventi.

SEZIONE II - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

ART. 6 – Obblighi del Concessionario

6.1 - Principali obblighi del Concessionario

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti alla gestione dei Servizi nonché alla progettazione e alla realizzazione degli Interventi nel rispetto del Cronoprogramma.

Per la progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese, assume l'obbligo di:

- a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta elaborazione degli elaborati progettuali;
- b) redigere i Progetti Esecutivi, secondo quanto indicato nell'oggetto della Convenzione e nel rispetto delle norme di settore applicabili;
- b-bis) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, i Progetti Esecutivi corredati dalle Autorizzazioni la cui acquisizione è di competenza del Concessionario, entro 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data odierna, fatti salvi eventuali ritardi da parte degli enti approvatori che non dipendenti dal Concessionario;
- b-ter) qualora il Concedente o altri organismi preposti all'approvazione dei Progetti Esecutivi formulino delle prescrizioni e/o delle osservazioni ai Progetti Esecutivi, sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, il Progetto Esecutivo, rielaborato sulla base delle medesime eventuali prescrizioni e/o osservazioni formulate entro un termine congruo da concordare tra le parti.

Decorsi i termini di cui al precedente punto 2, lettere b-bis) e b-ter), si applicheranno le penali di cui al successivo Art. 10.7.

Il Concessionario si obbliga altresì a:

- a) realizzare gli Interventi a regola d'arte, secondo quanto previsto nei Progetti Esecutivi approvati dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel relativo Cronoprogramma;
- b) partecipare alla tenuta della contabilità degli Interventi con le modalità di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, ivi compresi gli obblighi di informazione e di comunicazione ivi previsti;
- c) manutenere gli Impianti ed erogare i Servizi oggetto della Convenzione, in conformità a quanto offerto in sede di gara;
- d) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della Convenzione;
- e) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile;
- f) rispettare i tempi previsti nella Convenzione e nell'allegato Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
- g) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

- h) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- i) progettare e realizzare gli Interventi, nonché erogare i Servizi, in conformità ai Criteri Ambientali minimi individuati dal Concedente e applicabili ratione materiae;
- j) garantire la produzione del quantitativo minimo di energia elettrica da fonte rinnovabile indicata all'art. 4 c.2 e renderla disponibile all'Ospedale.

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella Convenzione a suo carico.

Il Concessionario non potrà eccepire, durante l'esecuzione degli Interventi e nel corso della gestione dei Servizi, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino quali cause di Forza Maggiore.

6.2 - *Ulteriori obblighi a carico del Concessionario*

Il Concessionario s'impegna a:

- a) fornire tempestivamente al Concedente, ove richiesto, ogni documento, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi del Contratto e rendere disponibili tali documenti *on line*;
- b) trasmettere al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dei Lavori ed al Direttore dell'Esecuzione tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
- c) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Direttore dell'Esecuzione, il Responsabile Unico del Progetto e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno, al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite per i collaudi in corso d'opera;
- d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi sia nell'esecuzione degli Interventi sia nell'erogazione dei Servizi sia l'indisponibilità, anche parziale, degli Interventi o dei Servizi;
 - (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione o per il recesso dal Contratto;
 - (iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del Contratto di finanziamento, ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie o impegni previsti nel Contratto di finanziamento a carico del Concessionario;
 - (iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario, che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
 - (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto Esecutivo degli Interventi, sulla gestione dei Servizi ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal Contratto;
- e) fornire al Concedente un rendiconto annuale sull'andamento della gestione, al fine della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assunti sulla base del Contratto, e di un rendiconto finale che, al termine della durata della Concessione, verrà consegnato al Concedente quale rapporto storico sull'efficacia dei Servizi e degli Interventi (si veda il precedente Art. 4, punto 13);
- f) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal Contratto, per cause imputabili al Concessionario;
- g) nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e in conformità al Contratto.

- h) Personale, requisiti e obblighi:** Per svolgere le prestazioni contrattuali, il Concessionario si avverrà di proprio personale, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità. Il personale addetto ai lavori dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale. Il Concessionario dovrà osservare le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. Il Concessionario che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il Concessionario rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori il Concessionario comunica al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico di cantiere. Il Concedente, attraverso il Direttore dei lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale del Concessionario per disciplina, incapacità o grave negligenza.
- i) Domicilio e reperibilità del Concessionario:** Si applicherà il disposto dell'art. 2 del DM 145/2000. Il Concessionario dovrà rendersi reperibile in qualsiasi periodo dell'anno e/o giorno feriale o festivo, garantendo, per tutta la durata della concessione la presenza sul luogo dei lavori, propria o del suo rappresentante

ART. 7 – Subappalti

Il Concessionario, per l'affidamento a terzi dei lavori o dei servizi non eseguiti direttamente, dovrà procedere mediante contratti di subappalto.

È ammesso il subappalto, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 119 e 188 del Codice, secondo quanto indicato nella documentazione di gara e dichiarato nell'offerta.

I soggetti terzi, ai quali i lavori o i servizi sono affidati in subappalto, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni subappaltate.

Il Concessionario si impegna a trasmettere al Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, l'istanza di autorizzazione e la copia del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta. Il Concessionario, in ogni caso, comunica al Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la durata del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi.

Le prestazioni oggetto del presente appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto di sub appalto a cascata).

Si rimanda quanto indicato all'art.119 del Codice in materia di subappalto.

In caso di subappalto, il Concedente rilascia l'autorizzazione nel rispetto dell'art. 188 ed art. 119, del Codice, acquisite tutte le certificazioni necessarie, ivi incluse le autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 159, del 6 settembre 2011, come da ultimo modificato dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni, in Legge 30 dicembre 2022, n. 199, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano ai fornitori di materiali che potranno, dunque, essere liberamente selezionati dal Concessionario e utilizzati senza la previa comunicazione al Concedente e autorizzazione dallo stesso. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, ultima parte del d.lgs. 36/2023, l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto

ART. 8 – Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla Convenzione. In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella Convenzione e nei suoi allegati sono state da esso Concessionario esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento degli obiettivi di corretto adempimento;
- b) dei danni o dei pregiudizi di qualsiasi natura, causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come diretta e/o indiretta (quest'ultima secondo il principio della cosiddetta regolarità causale) conseguenza delle attività di esso Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei propri ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, nel corso della sua durata;
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato e non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- d) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione degli Interventi, della gestione dei Servizi e di ogni attività connessa.

I subappalti di lavori e di servizi non comportano alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione della Convenzione, anche per la parte subappaltata.

ART. 9 – Obblighi ed attività del Concedente

9.1 - Principali obblighi del Concedente

Il Concedente s'impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto ove svolte correttamente e nei tempi stabiliti, tutte le somme dovute, ai sensi del successivo Art. 18, secondo i tempi e le modalità ivi previsti, ivi compresi conguagli e revisione prezzi.

Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati effettivamente stanziati e destinati alla Concessione

9.2 - Ulteriori attività del Concedente

Al Concedente compete:

- a) compiere le attività amministrative di sua competenza, necessarie all'esecuzione della Concessione e alla puntuale realizzazione degli Interventi, ossia:
 - (i) approvare la progettazione elaborata dal Concessionario, previa effettuazione delle attività di verifica, entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione all'ufficio competente o dall'acquisizione dell'eventuale ultimo parere di altro Ente. Nel momento in cui il Concedente, nel corso delle operazioni di verifica sopra richiamate, richieda modifiche e/o integrazioni ai progetti presentati, il predetto termine decorre dalla nuova consegna.
 - (ii) cooperare con il Concessionario al fine dell'ottenimento di tutte le Autorizzazioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei singoli Interventi.
 - (iii) di porre in essere le formalità e gli adempimenti non delegabili ai fini dell'ottenimento delle Autorizzazioni;
 - (iv) supportare il Concessionario nella volturazione delle utenze.
- b) nominare il Responsabile Unico del Progetto, l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Colaudo, il Direttore per l'Esecuzione dei Servizi, nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e in conformità al Contratto;
- c) garantire al Concessionario la disponibilità e l'accesso delle aree e degli Impianti oggetto della Concessione, in particolare quelli oggetto degli Interventi, compatibilmente con i tempi previsti nel Cronoprogramma;

d) garantire al Concessionario in ogni anno contrattuale il prelievo da parte dell’Ospedale dell’energia termica, elettrica e frigorifera prodotta dagli Impianti, salvo i quantitativi prodotti in eccesso rispetto ai fabbisogni energetici dell’Ospedale indicati nel Progetto di Fattibilità.

Il Concedente s’impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione, nel corso della sua durata. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento;
- b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla Concessione;
- c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione e degli impianti interferenti con quelli oggetto di Concessione;
- d) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del successivo Art. 25.

SEZIONE III - FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE

ART. 10 – Progettazione e realizzazione degli interventi

10.1 - Consensi e Pianificazione

Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del Concedente e gli obblighi di cui al precedente Art. 9, spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal Cronoprogramma, le Autorizzazioni necessarie per la progettazione oggetto della Concessione, per la corretta esecuzione degli Interventi e per l’erogazione dei Servizi, ponendo in essere tempestivamente tutte le attività a tal fine strumentali.

Qualora il ritardato e/o il mancato ottenimento delle Autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli eventuali conseguenti aggravi in termini di costi e di tempi sono a carico del Concessionario medesimo. Qualora il Concessionario dimostrasse che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso, le Parti avvieranno la procedura di riequilibrio del PEF di cui al successivo Art. 16, in caso di Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario.

10.2 - Modalità, tempi di realizzazione degli Interventi e prezzi

Gli Interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, nei tempi e secondo le modalità previsti dalla Concessione, in conformità al Progetto Esecutivo nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili.

Il Concessionario s’impegna a ultimare tutti gli Interventi entro e non oltre i tempi previsti dal Cronoprogramma.

I prezzi applicati saranno quelli indicati nel documento “Computo Metrico Estimativo” del Progetto Esecutivo approvato. Qualora nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste nella Convenzione o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal Progetto Esecutivo, e pertanto non contenuti nel documento “Computo Metrico Estimativo” si farà riferimento al prezziario della Regione Sicilia vigente e, in assenza di riferimenti, al prezziario DEI Tipografia del Genio Civile – Prezzi informativi dell’edilizia – Impianti tecnologici, in vigore al momento dell’assegnazione delle prestazioni, entrambi al netto dello sconto offerto in fase di gara dal Concessionario pari al 5% (cinque per cento), ad eccezione delle attività non incluse nei suddetti prezziari per le quali il Concessionario provvederà alla formulazione di un nuovo prezzo che dovrà trovare approvazione da parte del Concedente.

10.3 - Varianti

Il Concessionario sarà tenuto ad apportare ai progetti approvati le variazioni richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni:

- a) non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto Esecutivo;
- b) non comportino incremento/decremento dei costi previsti per la realizzazione degli Interventi al di sopra/sotto dell'importo complessivo di € 150.000,00 e/o della tempistica per la realizzazione degli Interventi al di sopra di 10 giorni.

Alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti, potranno essere proposte dal Concessionario le Varianti che si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale la gestione dei Servizi.

Le Varianti in corso d'opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all'articolo 189 del Codice.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, le Varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di Variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell'ipotesi in cui la Variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della Proposta.

Le Varianti in corso d'opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all'Art. 10.2, punto 3.

Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi alle Varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione degli Interventi, ovvero la loro utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno subìto.

Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una alterazione nell'allocatione dei rischi.

10.4 - Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza

La direzione dei lavori compete al Concedente, che ha istituito l'ufficio di direzione dei lavori (vedi nota prot.54163 del 02/10/2025), ai sensi delle disposizioni del Codice. I compensi spettanti ai componenti l'ufficio di direzione dei lavori, saranno a carico del Concessionario fino alla concorrenza massima dell'importo stabilito nel documento “2.32- Quadro economico di progetto” così come modificato in sede di offerta con il documento “Relazione di accompagnamento al PEF” presentato in sede di Offerta Economica in gara (vedi art.4).

Compete al Direttore dei Lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione degli Interventi e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei lavori ai sensi dell'Art. 13 della Convenzione e predisporre, sulla base di tale verifica, lo stato di avanzamento lavori. Al Direttore dei Lavori compete, altresì, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dal Codice dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

Le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione saranno svolte da un direttore operativo abilitato nominato dal Concedente (vedi nota prot.54163 del 02/10/2025).

Restano in capo al Direttore dei Lavori, al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano loro.

I compensi spettanti per il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, saranno a carico del Concessionario fino alla concorrenza massima dell'importo stabilito nel documento “2.32 - Quadro economico di progetto” così come modificato in sede di offerta con il documento “Relazione di accompagnamento al PEF” presentato in sede di Offerta Economica in gara (vedi art.4).

10.5 - Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione

Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Progetto, il Direttore dell'Esecuzione e i propri uffici a ciò delegati. Il Responsabile Unico del Progetto svolge i compiti e le funzioni attribuitigli dal Codice (art.15 ed allegato I.2) e cura in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli Interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con i progetti e con il PEF nonché sui tempi di realizzazione previsti nel Cronoprogramma.

Il Direttore dell'Esecuzione svolge i compiti attribuitigli dal Codice. In particolare, il Direttore dell'Esecuzione svolge, tra gli altri, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dal Concedente, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Le attività di controllo sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a. la qualità dei Servizi intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nella Convenzione o nel Progetto di Gestione ed alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b. l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c. l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- d. il rispetto da parte del Concessionario degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro previsti dal Codice.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

Il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti

10.6 - Collaudo e verifiche di conformità

Il Collaudo e le verifiche di conformità saranno effettuate nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 116 del Codice.

Il Concedente ha nominato il collaudatore con nota prot. prot.54163 del 02/10/2025, scelto tra il proprio personale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 116 del Codice.

I costi e gli oneri relativi alle operazioni di Collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti della commissione di collaudo, saranno a carico del Concessionario fino alla concorrenza massima dell'importo stabilito nel documento "Relazione di accompagnamento al PEF" presentato in sede di Offerta Economica in gara (vedi art.4).

Durante l'esperimento di ogni accertamento, verifica o Collaudo, il Concessionario s'impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

Del collaudo in corso d'opera verrà redatto apposito verbale.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione degli Interventi, sarà emesso il certificato di collaudo, secondo le modalità di cui all'articolo 116 del Codice.

10.7 - Penali per ritardi in Fase di progettazione e di realizzazione

Il Concessionario sarà responsabile di ogni ritardo a lui imputabile in Fase di progettazione e di realizzazione degli Interventi.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto Esecutivo al Concedente, rispetto ai termini stabiliti all'Art. 6.1, punto 2, lettere b-bis) e b-ter), si applicherà una penale pari a € 200,00 (duecento/00).

Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, imputabile al Concessionario nell'esecuzione degli Interventi, rispetto ai termini stabiliti dal Cronoprogramma, si applicherà una penale corrispondente allo 0,3 (zero virgola tre) per mille, da computarsi sull'importo totale degli Interventi, al netto degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni di cui all'Art. 6.2, punto 1, lettera a), si applicherà una penale pari a € 150,00 (centocinquanta/00).

L'incameramento di tutte le penali di cui ai punti precedenti avverrà mediante trattenuta sul canone successivo. Si provvederà all'escussione delle cauzioni di cui all'Art. 20, punto 2, solo qualora l'importo della penale risultasse superiore all'ammontare del canone successivo e/o qualora il canone successivo fosse di importo pari a zero. L'escussione della cauzione di cui all'Art. 20, punto 2, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d'ora il Concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione.

Qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale superino la soglia del 10% del valore totale degli Interventi, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo Art. 23.

Qualora il Concessionario recuperi i ritardi accumulati sulla progettazione durante la realizzazione degli Interventi, consentendo il rispetto dei termini stabiliti dal Cronoprogramma, il Concedente restituirà le penali versate dal Concessionario ai sensi del precedente punto 2.

ART. 11 – Gestione dei servizi

Il Concessionario è obbligato a garantire la disponibilità dei Servizi secondo gli *standard* tecnici e funzionali disciplinati nel Progetto di Gestione ed in base alle migliorie offerte in sede di offerta tecnica in gara.

Il Concessionario è obbligato a prestare i Servizi, per l'intera durata della Concessione, come puntualmente descritto nel Progetto di Gestione ed in base alle migliorie offerte in sede di offerta tecnica in gara

Il Concessionario s'impegna altresì a svolgere la manutenzione straordinaria Full Risk degli Interventi e degli Impianti secondo i limiti definiti nel Progetto di gestione, con le modalità e i tempi previsti nel programma manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per l'intera durata della Concessione, con l'obbligo, alla sua scadenza, di consegnare gli Impianti al Concedente in perfetto stato di manutenzione e conservazione, salvo il normale deperimento dovuto al ciclo di vita dei beni.

SEZIONE IV - FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

ART. 12 – Forza Maggiore

Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. Essa Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.

Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore. Ciascuna Parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento delle attività oggetto di Concessione.

ART. 13 – Sospensione e proroga dell'attività di realizzazione degli Interventi

Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione degli Interventi.

La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali oggettivamente impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
- c) per le cause di Forza Maggiore.

In tali casi, ad eccezione di quello previsto dalla lett. c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario, nel rispetto delle previsioni dell'art. 16 della presente Convenzione.

In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga della Concessione ai sensi degli articoli 121 comma 8, 178 e 192 comma 1, del Codice.

In ogni caso, e fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'esecuzione delle attività che riguardano l'oggetto della Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale dell'esecuzione degli Interventi in qualunque momento.

Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 121, comma 5, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora la sospensione totale, o parziale, degli Interventi comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e che comunque sia tale da comportare un'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, qualora il Concessionario non richieda la proroga di cui al precedente comma 2, ovvero il Concedente non la conceda, le Parti dovranno avviare la procedura di riequilibrio del PEF di cui al successivo Art. 16. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Art. 26.

Qualora un evento di Forza Maggiore determini l'impossibilità definitiva di realizzare gli Interventi, la Convenzione sarà automaticamente risolta, ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile, che disciplinano la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al pagamento del valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e degli eventuali contributi già versati al Concessionario, ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, nonché il valore dei Servizi.

Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'esecuzione degli Interventi salvo nei casi di pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso immediato al Concedente.

In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 1, le Parti avvieranno la procedura di riequilibrio del PEF di cui al successivo Art. 16, qualora si verifichi un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario che dovrà tenere conto anche del risarcimento del danno dovuto al Concessionario, quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continue ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al RUP entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

ART. 14 – Sospensione e proroga dei Servizi

La sospensione e l’eventuale proroga dell’erogazione dei Servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all’articolo 121 del Codice.

La sospensione totale o parziale dell’erogazione dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. L’erogazione dei Servizi può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali oggettivamente impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
- c) per le cause di Forza Maggiore.

In tali casi, ad eccezione di quello previsto dalla lett. c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario nel rispetto delle previsioni dell’art. 16 della presente Convenzione.

Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l’erogazione dei Servizi salvo nei casi di pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso immediato al Concedente.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli evento/i.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata al RUP entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza, dando, ove possibile, preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 15 giorni.

Nelle ipotesi di cui ai commi 2:

- a) il Canone di cui all’art. 18 continuerà ad essere corrisposto dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo 3 giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
- b) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 3 giorni di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora si verifichi un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, si avvierà la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’articolo 16.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Il verbale è trasmesso al RUP a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nei casi di sospensioni totali o parziali dei Servizi disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 2, le Parti avvieranno la procedura di riequilibrio del PEF di cui al successivo Art. 16, qualora si verifichi un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario che dovrà tenere conto anche del risarcimento del danno dovuto al Concessionario, quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore per Esecuzione del Contratto;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

SEZIONE V - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

ART. 15 – Equilibrio Economico Finanziario

Gli elementi indicati al punto 5 delle Premesse costituiscono i presupposti dell'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario.

Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) e di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili agli Indicatori di Equilibrio contenuti nel PEF ed elencati nel punto 7 delle Premesse.

ART. 16 – Riequilibrio Economico Finanziario

Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 192 del Codice e allorquando le variazioni degli Indicatori di Equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario, che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi, oltre alle variazioni del perimetro della Concessione esemplificate nel punto 5 delle premesse, solo le seguenti fattispecie:

- a) gli eventi di Forza Maggiore di cui all'Art. 12;
- b) l'entrata in vigore, rispetto alla data di presentazione dell'offerta, di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell'Ospedale e/o degli Impianti nonché di gestione dei Servizi e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
- c) le Varianti di cui all'Art. 10.3, richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, che comportino un'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario;
- d) i periodi di sospensione di cui agli Artt. 13 e 14;
- e) i lavori e i servizi supplementari di cui all'Art. 10bis.1;
- f) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
- g) il mancato prelievo da parte dell'Ospedale dell'energia termica, elettrica e frigorifera prodotta dagli Impianti, salvo i quantitativi prodotti in eccesso rispetto ai fabbisogni energetici dell'Ospedale indicati nel Progetto di Fattibilità.

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del PEF dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente. Inoltre sarà prevista la revisione del PEF a favore del Concedente anche nel caso dell'ottenimento del contributo di cui all'Art. 18.1bis ed il relativo riconoscimento al Concessionario.

Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al primo capoverso, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:

- a) PEF in disequilibrio, in formato editabile;
- b) PEF che riproduce la proposta di revisione, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Contratto di quanto previsto nel PEF revisionato.

La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio di cui al punto 7 delle premesse, nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del PEF, si applica quanto previsto al successivo ART. 26.

ART. 17 – Tavolo di Coordinamento

Le Parti convengono di costituire, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta formale avanzata da una qualsiasi delle Parti, un organo denominato Tavolo di Coordinamento, avente la funzione di rappresentare il luogo nel quale il Concedente e il Concessionario dovranno discutere le questioni di carattere straordinario relative all'andamento della Concessione, per l'intero arco della sua durata.

Il Tavolo di Coordinamento sarà composto da un numero variabile di membri, nominati da entrambe le Parti, e, dalla sua costituzione, potrà essere convocato almeno una volta all'anno al fine di prevenire le criticità che dovessero insorgere nel corso della Concessione.

Le modalità di convocazione e le regole di funzionamento del Tavolo di Coordinamento saranno definite da un regolamento, che verrà predisposto, di comune accordo tra le Parti, al tempo della sua formalizzazione, su iniziativa del Responsabile Unico del Progetto.

A ogni convocazione del Tavolo di Coordinamento partecipano:

- a) un rappresentante del Concedente;
- b) un rappresentante del Concessionario;
- c) uno o più soggetti dotati delle competenze tecniche necessarie per affrontare le questioni che il Tavolo di Coordinamento di volta in volta convocato abbia a oggetto.

Il rappresentante del Concedente svolge le funzioni di presidente e, nella gestione del Tavolo di Coordinamento, è assistito da un segretario.

A titolo meramente esemplificativo, e fatto salvo quanto verrà più dettagliatamente previsto con il regolamento di cui al precedente terzo capoverso, il Tavolo di Coordinamento potrà avere a oggetto l'analisi e la formazione dell'accordo tra le Parti in ordine a qualsiasi modifica dei presupposti di equilibrio del PEF, che richiedano aggiustamenti dei termini e delle condizioni della Concessione, onde consentirne l'esatto e continuo adempimento da parte di entrambe le Parti.

Le Parti inoltre convengono espressamente di voler rimettere al Tavolo di Coordinamento anche le questioni relative a quelle modificazioni dei termini e delle condizioni della Concessione che potrebbero emergere, nel corso della sua durata, quali elementi di maggiore efficienza della gestione dei Servizi da parte del Concessionario, nell'esclusivo interesse del Concedente, nei limiti del 50% (cinquanta per cento) del valore iniziale del presente contratto. Il Tavolo di Coordinamento dovrà verificare che gli Impianti consentano il raggiungimento dei quantitativi garantiti di energia elettrica prodotta derivante dagli impegni assunti dal Concessionario. La verifica sarà effettuata con le modalità descritte nel documento "4.2 - Indicatori di performance" con la frequenza ivi descritta. Nel caso in cui i quantitativi di energia elettrica rinnovabile prodotta, verificata dal Tavolo di Coordinamento, sia minore rispetto a quella di cui all'art. 4.2 verranno applicate le misure previste dal documento 4.2 - Indicatori di performance.

SEZIONE VI - CANONE

ART. 18 – Canone e Contributo

18.1 - *Canone e termini di pagamento*

A titolo di corrispettivo, il Concedente corrisponderà al Concessionario a decorrere dall'avvio della Fase di Gestione un Canone annuale, ai sensi dell'offerta economica, determinato secondo le modalità previste nel documento 5.2 - Elementi economici e criteri di adeguamento e di revisione del canone, e definito al successivo comma 7 (di seguito, per brevità, "Canone").

Il Canone verrà corrisposto dal Concedente al Concessionario in rate mensili posticipate i cui importi sono definiti secondo le modalità previste nel documento 5.2 - Elementi economici e criteri di adeguamento e di revisione del canone. L'importo di ciascuna rata verrà corrisposto dal Concedente al Concessionario entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura elettronica di cui all'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e relativa al mese di riferimento, secondo le modalità stabilite ai successivi commi 5 e 6. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario ai sensi del successivo Art. 19.

Fermo restando quanto previsto all'Art. 25, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Canone, sulle somme non pagate saranno dovuti gli interessi di mora. Ai fini della decorrenza dei predetti interessi, si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

Al pagamento si provvederà solo dopo la verifica da parte del Direttore per l'Esecuzione del Servizio della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute. Il soggetto deputato ad autorizzare l'emissione della fatturazione è il Responsabile Unico del Progetto.

Il Concedente s'impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata della Convenzione, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti relativi al Canone.

Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Canone, il Concedente conferirà al proprio tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, comma 2 del Codice Civile, debitamente accettato dal tesoriere medesimo. Il Concedente si impegna a stanziare annualmente nel proprio bilancio le somme necessarie per il pagamento del Canone e a disporre di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario o dei cessionari dei suoi crediti alle scadenze concordate.

Il Canone di cui al precedente punto 1, derivante dall'offerta economica presentata in gara dal Concessionario, è dettagliato come di seguito indicato:

- Quota di vendita Energia Elettrica prodotta dall' impianto fotovoltaico, come di seguito determinata;
- Quota di vendita Energia Elettrica prodotta dall' impianto di trigenerazione, come di seguito determinata;
- Quota di vendita Energia Termica prodotta dall' impianto di trigenerazione, come di seguito determinata;
- Quota di vendita Energia Frigorifera prodotta dall' impianto di trigenerazione, come di seguito determinata.

Ai sensi del documento 5.2 "Elementi economici e criteri di adeguamento e di revisione del canone" allegato n.7, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, le quote energia termica, elettrica e frigorifera cogenerate ed elettrica da fotovoltaico sono determinate applicando le tariffe unitarie dei singoli servizi ivi indicate, come eventualmente ridotte in sede di offerta economica, ai quantitativi effettivi di energia termica, energia elettrica, energia frigorifera prodotti dagli Impianti.

Le tariffe unitarie verranno adeguate e revisionate al termine di ogni mese sulla base degli indici e dei prezzi di riferimento indicati nel documento 5.2 "Elementi economici e criteri di adeguamento e di revisione del canone" allegato n.7, che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Il Concedente dovrà valutare eventuali conguagli presentati dal Concessionario ed approvare o richiedere approfondimenti nel limite massimo complessivo dell'istruttoria pari a 30 giorni dalla prima trasmissione effettuata dal Concessionario.

18.1bis - Contributo

Il Concedente avrà facoltà di corrispondere al Concessionario, sotto forma di contributo, le risorse finanziare che eventualmente potrà ricevere a seguito della partecipazione a bandi di finanziamento pubblici, attraverso la presentazione dei progetti degli Interventi, secondo le seguenti modalità:

- a) una somma pari al 95% del contributo in corso d'opera, erogata per Stati di avanzamento lavori;
- b) una somma pari al 5% del contributo al Collaudo con esito positivo.

La somma di cui al comma 1, lettera a), è erogata pro quota per Stati di avanzamento lavori, in proporzione ai lavori effettivamente realizzati, e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei bandi di finanziamento per i quali verranno corrisposte i finanziamenti. Per ciascuno Stato di avanzamento lavori, la quota di contributo è corrisposta nella medesima percentuale di contribuzione pubblica all'investimento di cui al comma 1, calcolata sui costi effettivamente sostenuti, nel rispetto del Cronoprogramma.

Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo Stato di avanzamento lavori al Responsabile Unico del Progetto, che emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello Stato di avanzamento lavori e comunque non oltre sette giorni decorrenti dalla sua adozione e lo invia al Concedente il quale procede al pagamento ai sensi dell'articolo 125, comma 5, primo periodo, del Codice.

Le somme di cui al comma 1, lettera b), sono corrisposte entro 60 giorni dall'approvazione del Certificato di collaudo con esito positivo.

Le attività di Collaudo di cui all'articolo 10.6 consentono al Concedente di disporre, tra l'altro, degli elementi idonei a giustificare il contributo.

Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del contributo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge. Decorso un anno dall'approvazione del Certificato di Collaudo con esito positivo, in caso di mancata corresponsione totale del contributo da parte del Concedente, il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con le conseguenze di cui all'articolo 25.

18.2 - Indicatori di performance

Qualora la prestazione resa dal Concessionario si discosti dal relativo indicatore di performance, secondo le modalità e i termini definiti nel documento 4.2-Indicatori di performance, allegato n.1, si applicherà il sistema di incameramento delle penali di cui al predetto documento 4.2-Indicatori di performance.

Qualora il quantitativo di energia elettrica rinnovabile prodotta dall'impianto fotovoltaico sia inferiore al quantitativo minimo garantito di cui all'art.4, comma 2 della presente Convenzione, si applicherà il sistema di decurtazione del Canone ed incameramento delle penali di cui al documento 4.2-Indicatori di performance, allegato n. 1 secondo le modalità ed i termini definiti nel medesimo allegato.

3. Resta inoltre impregiudicata ogni azione del Concedente verso il Concessionario per gli eventuali maggiori danni subiti.

18.3 - Procedura di applicazione delle penali

Il Responsabile Unico del Progetto, verificato il mancato raggiungimento del livello del relativo indicatore di *performance* di cui al precedente Art. 18.2, comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale.

Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente provvederà all'incameramento della penale con le modalità previste nel documento 4.2-Indicatori di performance.

Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile Unico del Progetto convocherà la Parte entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile Unico

del Progetto procederà in ogni caso all'irrogazione della penale. La penale applicata non sarà in alcun modo recuperabile. L'incameramento di tutte le penali avverrà mediante trattenuta sul canone successivo.

Si provvederà all'escussione della cauzione di cui all'articolo 193, comma 6 del Codice, solo qualora l'importo della penale risultasse superiore all'ammontare del canone successivo e/o qualora il canone successivo fosse di importo pari a zero. L'escussione della cauzione di cui all'articolo 193, comma 6 del Codice, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d'ora il Concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione.

Le penali per la carente gestione dei Servizi imputabile al Concessionario potranno essere a questi addebitate senza alcun limite massimo di valore.

Qualora l'inadempimento imputabile al Concessionario riguardi una pluralità di Servizi le relative penali potranno essere applicate in maniera cumulativa.

Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario, si rendesse necessario l'intervento sostitutivo del Concedente, l'entità della penale stabilita nel documento 4.2-Indicatori di performance sarà maggiorata di una percentuale pari al 20% (venti per cento), a titolo di indennizzo per il disagio causato. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi del successivo Art. 23, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente punto 1 comporti l'applicazione di penali, cumulativamente considerate nel periodo di un anno, di ammontare complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) del Canone annuale, al netto dell'IVA e al lordo dell'indennizzazione.

ART. 19 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le Parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, il Concessionario si obbliga a utilizzare il conto corrente [bancario/postale] di seguito indicato, dedicato anche se non in via esclusiva al Contratto, sul quale dovranno essere registrati tutti movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario/postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto esclusivamente le persone di seguito indicate:

- a) SIRAM SpA: conto corrente bancario identificato dal codice IBAN: IT78R0306909400100000071377 acceso presso Banca Intesa San Paolo, Via Verdi 8 20121 Milano;
- b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: Samuel Gilles Marie Champion (C.F. CHMSLG75C09Z110D, nato a La Roche Sur Yon Francia il 09/03/1975).

Ciascun bonifico [bancario/postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice identificativo di gara (CIG), di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, e nella specie: CIG n. B6FB5A2504 ed il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, e nella specie: CUP n. I61B25000080007.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sopra menzionato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.

Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo Art. 23.

Il Concessionario si obbliga, a mente dell'articolo 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con divieto di ulteriore subappalto nonché con l'impegno a inserire la medesima clausola nei contratti

da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla *Prefettura di Catania*. Il Concessionario si obbliga e garantisce inoltre che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla *Prefettura di Catania* qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.

Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

In caso di cessione dei crediti esigibili attestati dal RUP, il Concessionario s'impegna a comunicare al cessionario il CIG n. B6FB5A2504 e il CUP n. I61B25000080007, che deve essere riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

SEZIONE VII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI

ART. 20 – Cauzioni

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il Concessionario, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del D.Lgs. 36/2013, ha costituito la garanzia fideiussoria n. **01.000070659**, emessa dalla S2C Spa Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni il 22/10/2025 per l'importo di € 3.668.943,80 pari al 10% dell'intero importo contrattuale, ridotto del 30 % stante il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e di un ulteriore 20% stante il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018.

La cauzione definitiva è stipulata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 117 e all'articolo 193 del Codice nonché sulla base dello schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31. Il Concedente può valersi delle cauzioni per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e/o contratti collettivi che prevedono forme di tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nelle attività connesse al presente contratto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80% dell'importo massimo garantito e cessa di avere efficacia decorsi 12 mesi dalla data di fine della concessione. In caso di parziale utilizzo delle cauzioni per le finalità a cui sono preposte, il Concedente si riserva il diritto di richiedere al Concessionario la reintegrazione della cauzione.

A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di prestazione dei Servizi e di tutti gli obblighi contrattuali, il Concessionario si impegna a prestare dalla data di inizio della fase di gestione la cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, come prevista e disciplinata dall'articolo 193, comma 6, del Codice, con le modalità di cui all'articolo 117.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a prestare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite, eventualmente applicabili alla Concessione

ART. 21 – Polizze Assicurative

Il Concessionario ha presentato la seguente polizza assicurativa: n. 08525/11/50750851 del 23/10/2025, emessa da Helvetia Compagnia Svizzera D'Assicurazioni SA, ai sensi del punto 20 del Disciplinare di Gara, per un importo di

Sez. A partita 1 (opere realizzate) pari all'importo dei lavori da eseguire cioè € 7.204.428,00
Sez. A partita 2 (opere preesistenti) pari all'importo dei lavori da eseguire cioè € 7.204.428,00

Sez. B (RCT –Responsabilità Civile verso Terzi) pari a € 5.000.000,00

La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di avvio degli Interventi e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo o del certificato di Regolare Esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato.

Il Concessionario non ha presentato espressa polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse poiché dichiara che eventuali errori di progettazione per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell’Opera con esito positivo e dai quali derivino oneri aggiuntivi sono esclusivamente a carico del Concessionario.

Il Concessionario si impegna a stipulare, limitatamente alla Fase di Gestione, una polizza assicurativa sulla gestione che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della gestione degli impianti pari a Euro 13.600.000,00 nonché RCT per la responsabilità civile per danni subiti da persone e cose (infortunio, invalidità, morte, danneggiamento) durante l’attività di gestione degli impianti oggetto della concessione, e RCO per responsabilità civile verso dipendenti e/o operai, con decorrenza dalla data di avvio della gestione e fino alla scadenza della concessione. La somma assicurata non deve essere inferiore ad Euro 5.000.000,00. La polizza deve prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell’assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge.

Il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente copia delle predette polizze almeno **15 (quindici)** giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione.

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE

ART. 22 – Clausola risolutiva espressa

Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, che l’inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui al precedente Art. 6.1, lett. b-bis), comporterà la risoluzione di diritto della Concessione, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempire.

A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro 5 giorni dalla venuta a conoscenza dell’inadempimento da parte RUP, per iscritto tramite PEC al seguente ufficio SIRAM SpA via Sant’Aspreno n°13 Napoli, indirizzo di posta elettronica certificata udbsud@pec.siram.it, l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L’effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.

Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la Concessione si intenderà risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla gravità e all’importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.

In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente qualora debitamente comprovati:

- (i) i danni diretti e materiali nessuno escluso subiti dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione;
- (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- (iii) le penali eventualmente previste a carico del Concessionario per gli eventi che hanno condotto alla risoluzione.

ART. 23 – Risoluzione per inadempimento del Concessionario

Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, come previsto dall'art. 190 del D.Lgs 36/2023, previa diffida ad adempire ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempire dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio SIRAM SpA via Sant'Aspreno n°13 Napoli, indirizzo di posta elettronica certificata udfsud@pec.siram.it del Concessionario e per conoscenza ai Finanziatori.

2. La facoltà di cui al precedente comma potrà essere esercitata nei seguenti casi:

- a) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla Convenzione per l'esecuzione degli Interventi, secondo quanto disposto dall'Art. 10.7, punto 6;
- b) gravi vizi o difformità degli Interventi riscontrati nella fase di esecuzione;
- c) gravi violazioni del Progetto di Gestione, che comportino l'applicazione di penali per l'indisponibilità degli Interventi ovvero per la mancata erogazione, in tutto od in parte, dei Servizi, secondo quanto previsto dall'Art. 18.3;
- d) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti Artt. 20 e 21;
- e) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- f) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.

Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere la Convenzione, ai sensi dell'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile, in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e dell'Art. 19 della Convenzione nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D.Lgs. n.159/2011.

Qualora il Concessionario non adempia nel termine concessogli dal Concedente nella diffida ad adempire, si procederà ai sensi del successivo Art. 24.

In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente Art. 23, le Parti verificano le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute al Concedente ovvero al Concessionario:

a) qualora gli Interventi non abbiano superato la fase di Collaudo:

- (i) i danni diretti e materiali subiti dal Concedente in relazione a tutti i costi necessari affinché gli Interventi possano essere realizzati conformemente alla documentazione progettuale approvata e, in conseguenza della risoluzione, in relazione agli eventuali costi necessari per indire una nuova gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- (ii) i costi sostenuti dal Concessionario (compreso eventuali anticipi pagati ai fornitori) per la realizzazione degli Interventi, eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto dell'eventuale contributo di cui all'art. 18.1 bis già corrisposto;

b) qualora gli Interventi abbiano superato la fase di Collaudo:

- (i) i danni diretti e materiali subiti dal Concedente, in relazione a tutti i costi necessari per garantire la prosecuzione dei Servizi;
- (ii) il Canone per i Servizi resi fino alla data di risoluzione al netto dei costi di gestione;
- (iii) il valore degli Interventi realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal certificato di Collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario e al netto dell'eventuale contributo di cui all'art. 18.1 bis già corrisposto.

Al fine di quantificare tali importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale, entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione della Concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati s'intendono definitivamente accertati.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 60 giorni successivi all'emissione della fattura relativa al verbale di cui al precedente punto 5.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato il Collaudo, ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità

del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione, alle medesime modalità e condizioni della Convenzione.

ART. 24 – Sostituzione del Concessionario

Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, il Concedente comunica per iscritto al Concessionario e, ove vi si siano, agli enti Finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti Finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico che subentri nella Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Concessione alla data del subentro.

L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro il termine indicato dal Concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso.

È ammesso, conformemente a quanto previsto nei documenti di gara, il diritto di subentro dei Finanziatori.

ART. 25 – Risoluzione per inadempimento del Concedente e revoca della Concessione

Qualora la Concessione sia risolta per l'inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la Concessione per motivi di pubblico interesse, spettano al Concessionario:

- a) il valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario al netto dell'eventuale contributo di cui all'art. 18.1 bis già corrisposto, nonché il valore dei Servizi già erogati;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di Collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico e Finanziario allegato alla Concessione per gli anni residui di gestione.

Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 195 del Codice.

L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente delle somme previste dal precedente comma 1.

Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 1, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dei Servizi, incassandone i ricavi da essi derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.

ART. 26 – Recesso

Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del PEF, il Concessionario o il Concedente potranno recedere dalla Convenzione. Secondo quanto stabilito dagli artt. 190 e 192 del Codice, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui al successivo comma 2.

In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente Art. 26, le Parti provvederanno a redigere apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione, entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Concessione, al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:

- a) il valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dell'eventuale contributo di cui all'art. 18.1 bis già corrisposto, ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario al netto dell'eventuale contributo di cui all'art. 18.1 bis già corrisposto nonché il valore dei Servizi già erogati;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione.

Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 195 del Codice, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore del Codice e sono indispособili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire la continuità dei Servizi, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto, incassandone i ricavi da essa derivanti sino all'effettivo pagamento delle somme di cui al precedente comma 2 per il tramite del nuovo soggetto subentrante.

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire gli Impianti, con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste dal Contratto, fino alla data dell'effettivo e completo pagamento delle somme di cui al precedente punto 2.

ART. 27 – Scadenza della Concessione

Alla scadenza della Concessione gli Impianti, i materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi torneranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

Il Concedente s'impegna ad avviare, almeno 6 mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario, se prevista o ad individuare altra modalità di gestione delle opere.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dalla Convenzione.

ART. 28 – Efficacia

La Convenzione assume efficacia dalla data di sottoscrizione da parte dei contraenti.

ART. 29 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d'informazioni tra Concedente e Concessionario s'intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Concedente: tecnico@pec.policlinico.unict.it;
- b) per il Concessionario: udfsud@pec.siram.it.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati dalle Parti.

ART. 30 – Controversie

Per qualsiasi contestazione circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della Convenzione, le Parti dichiarano di volersi rivolgere al Tribunale di Catania.

ART. 31 – Spese

Le spese del presente atto e sue conseguenziali tutte, ivi comprese quelle fiscali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario.

ART. 32 – Obblighi di riservatezza

Ciascuna Parte avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgareli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Concessionario sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. Ciascuna Parte si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza ed impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Ciascuna Parte sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ciascuna Parte avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'altra Parte sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare. Il Concedente riconosce che in nessun modo e a nessun titolo il presente contratto attribuisce ad essa diritti in relazione alla proprietà intellettuale del Fornitore o a qualsiasi valore intrinseco collegato alla stessa.

ART. 33 – Impegni in base al protocollo di legalità

Ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto della Chiesa" il Concessionario si impegna:

- a segnalare al Concedente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato, addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative ai lavori in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere ecc.);
- ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

Ferme le obbligazioni assunte dal Concessionario, ai sensi del precedente comma 1, il Concedente riconosce e accetta, quali presidi idonei a prevenzione di eventuali condotte illecite e/o difformi alle prescrizioni di cui al menzionato protocollo di legalità, le previsioni di cui al Modello di Organizzazione,

Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e i principi recati dal Codice Etico adottati dal Concessionario."

ART. 34 – Impegni secondo le direttive in materia di stipula di contratti

In ottemperanza a quanto previsto dalla nota dell'Assessorato della Sanità prot. 1410 del 09-01-2009 e successiva integrazione con nota prot. 1495 del 11-02-2009, il Fornitore si impegna ed accetta espresamente ai sensi dell'art. 1341, c. 2 del C.C. di:

- denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto od eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
- rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto nei punti a) e b) costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. attesa l'importanza degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto.

ART. 35 – Allegati

1. Costituiscono parte sostanziale e integrante della presente Convenzione i seguenti allegati:

Documento [1]: Indicatori di *performance*

Documento [2]: Matrice dei rischi

Documento [3]: Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Documento [4]: Cronoprogramma delle attività del concedente e del concessionario per la realizzazione degli interventi

Documento [5]: Progetto di Gestione

Documento [6]: Piano economico e finanziario della concessione

Documento [7]: Elementi economici e criteri di adeguamento e di revisione del canone

Documento [8]: Cauzione definitiva di cui all'articolo 117, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023 e polizze assicurative relative alla gestione

Documento [9]: Cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e polizze assicurative relative alla realizzazione degli interventi

Documento [10]: Offerta del Concessionario (in formato digitale)

Documento [11]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b) della convenzione

Norme finali

A seguito lettura del presente Atto le Parti l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà e all'ordinamento giuridico, ed in segno di accettazione lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione, lo sottoscrivono in modalità elettronica

Il Concedente

Il Concessionario
